



Ordinanza n. 84

Capaccio lì 19 MAR 2012

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011 e successivi)

VISTA la relazione di inagibilità dei fabbricati siti alla via Lauro 22 individuati in catasto al foglio 44 particella n. 567 e subalterni connessi, redatta dal tecnico all'uopo reperibile, geom. Antonio Franco, in data 17.3.2012, pervenuta con prot. n. 9298, dalla quale risulta l'avanzato stato di degrado del calcestruzzo e dell'acciaio di armatura a vista per mancanza di coprifermo del solaio che costituisce calpestio della corte-terrazzo di accesso alle unità immobiliari, a rilevare mancanza delle condizioni per la staticità degli stessi;

VISTO che gli immobili appresso specificati di proprietà eredi Di Filippo sono occupati da nucleo familiare cui capo famiglia è il sog. Avagliano Gennaro nato a Nocera Superiore il 7.1.1961 e residente in Capaccio, Via Lauro 22;

DATO ATTO che gli immobili di cui sopra, secondo la zonizzazione dello strumento urbanistico vigente, Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 ricadono alla seguente normativa "Zona A2 – di interesse storico-artistico", la cui edificazione è soggetta al rispetto dell' art. 21 delle N.T.A. ed alle disposizioni del Piano di Recupero di Capaccio, pubblicato sul Burc n. 52 dell'8.11.2004;

RILEVATA, la necessità di provvedere alla messa in salvaguardia dei fabbricati pericolanti aggettanti sulla pubblica via Lauro, persistendo il pericolo di crolli ed al fine di tutelare la pubblica incolumità;

DATO altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico all'uso preposto;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica;

DICHIARA

la inagibilità per i locali degli edifici adibiti ad uso abitazione/deposito sito in Capaccio alla via Lauro 22, identificati catastalmente da:

unità 1 - Foglio n. 44 particelle n 567 e particelle graffate e subalterni connessi, di proprietà degli eredi DI FILIPPO fu PASQUALE, sig,ri Franco Giovannina nata a Ogliastro C.to il 19.1.1922, Di Filippo Carmosina nata a Trentinara il 25.8.1934, Di Filippo Mario nato a Capaccio il 5.7.1949, Di Filippo Pia nata a Capaccio il 13.10.1960, Di Filippo Alfonsina nata a Capaccio il 26.5.1937, di cui presenti al sopralluogo sig.ri Di Filippo Mario e Di Filippo Pia
unità 2 – Foglio n. 44 particella n. 166 subalterni vari di proprietà degli eredi Criscuolo, sig.ri Criscuolo Giovanni nato a Capaccio il 13.8.1929, Criscuolo Alfonso nato a Capaccio il 14.4.1931, Criscuolo Antonio nato a Capaccio il 22.1.1936, Criscuolo Beatrice nata a Capaccio il 8.12.1946, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione;

DISPONE

1. che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di si-

-
- curezza per la funzione che esplica, il tutto attraverso richiesta di Permesso di Costruire o Dia nel rispetto delle normative vigenti;
2. che, ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui sopra, sia depositata dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la regolarità dei medesimi e che al perfezionarsi di tale adempimento dovrà intendersi ripristinata l'agibilità dell'immobile, in relazione ai soli fini dei danni qui rilevati;
 3. che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Capaccio.

RENDE NOTO

1. che il presente provvedimento non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso.
2. che a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è Geom. Dean AURICCHIO il quale provvederà all'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;

AVVERTE

- ▲ contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- ▲ copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio del comune e in altri siti comunali di pubblica affissione;
- ▲ Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza le Forze dell'Ordine cui la presente viene inviata.

Il Responsabile del Settore
Rodolfo SABELLI

